CORSO DI DIRITTO CIVILE A.A. 2017/2018

IL CONTRATTO: PRINCIPI, REGOLE E INTERPRETAZIONE

Prof. Giovanni Furgiuele

con la collaborazione
della Dr.ssa Giulia Tesi e del Dr. Marco Rizzuti

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

INTRODUZIONE

1. Il contenuto del corso……..pag. 2
2. Il concetto di diritto civile…….....pag. 7
2.1. Il concetto di diritto civile e l'idea di contratto……....pag. 11

INTRODUZIONE

La parte iniziale del corso, come risulta anche dal programma, è dedicata ad un'iniziale capitolo introduttivo.

La prima domanda che dobbiamo porci è, quindi, quale sia la rilevanza di questa parte introduttiva. Che cosa rappresenta, rispetto allo svolgimento della materia che verrà effettuato successivamente?

Precisiamo subito che essa non è una mera aggiunta e non è, perciò, una parte estranea alla logica del corso.

Al contrario, la parte introduttiva è la chiave di lettura del corso e ci aiuta a capire per quale ragione abbiamo deciso di affrontare l'argomento in una specifica modalità.

È opportuno, quindi, prestare massima attenzione a quanto verrà di seguito detto perché servirà per tracciare le linee e definire gli obbiettivi dell'intero corso.

In conclusione, tale capitolo introduttivo non è, come già detto, una semplice aggiunta, viceversa, è una premessa necessaria.

1. Il contenuto del corso.

Veniamo ad esporre brevemente il contenuto del corso.

Il corso è intitolato nel seguente modo: "*Contratto: principi, regole ed interpretazione*".

Com'è evidente la materia trattata è il contratto, ma non la totalità dell'argomento contrattuale.

In passato, il corso di diritto civile si svolgeva in due anni con la possibilità di affrontare tutta la materia contrattuale. Ora, il corso si

riduce ad un anno, quindi, per ragioni di tempo non è possibile trattare la totalità di ciò che è richiesto per lo svolgimento del tema del contratto.

Per questa ragione verranno affrontati soltanto alcuni argomenti scelti chiaramente, non in maniera casuale, ma seguendo una logica precisa.

Il contratto, quindi, è il perno degli argomenti trattati. Però, subito dopo c'è il riferimento ad altri tre profili – principi, regole, interpretazione.

Cerchiamo, allora, di riflettere su questi tre aspetti.

Partiamo dai principi. Cosa significa principi?

Principi

Con il termine principio si possono intendere varie cose. Si può, per esempio, utilizzare il termine suddetto facendo riferimento al principio di una storia, intendendo, in questo caso, l'inizio di determinate vicende storiche.

È chiaro che noi non adottiamo il termine principio per indicare l'inizio della storia.

In questa sede, adottiamo il termine principi come forma di esposizione, a livello concettuale, del fondamento di una successiva particolare trattazione.

Il principio di svolgimento di un certo discorso: ossia ciò che rappresenta la chiave di lettura di ciò che risulta a livello di concettualizzazione.

Siamo, quindi, dinanzi ad un concetto, cioè ad un opera che presuppone l'intervento di una massa celebrale per organizzare un'esposizione riferita ad un certo tema.

In questa logica, viene considerato e utilizzato normalmente il concetto di principio in ambito giuridico.

Esso è una forma di concettualizzazione di un certo argomento.

Quali possono essere le possibilità di utilizzazione del termine principio in questa dimensione?

Pensiamo a quelli che saranno i principi che avremo modo di trattare successivamente. Innanzitutto, la buona fede, poi l'equità, l'abuso del diritto. Questi son riferimenti di carattere generale che costituiscono uno schema di svolgimento per la necessaria valutazione, in senso giuridico, del comportamento che viene realizzato a livello umano: quando si parla, ad esempio, di buona fede vuol dire che si ha una certa valutazione del comportamento di una parte, sulla base di quei criteri che costituiscono, appunto, il concetto di buona fede.

Quando si parla di equità significa che si dà una certa lettura, in termini equi, ad un atto contrattuale.

Seguendo questa logica, si apre la porta ad una serie di domande che non hanno una risposta certa ed univoca.

Se chiediamo ad ognuno di noi cosa significa il termine equo, avremmo una miriade di risposte differenziate. C'è il concetto di equità, ma non è facilmente definibile nella sua totalità.

Avremo, comunque, modo di ritornare su questo argomento in seguito.

Lo stesso discorso vale per tutte le situazioni su cui ci soffermeremo quando analizzeremo i diversi principi che caratterizzano la materia contrattuale che, da par suo, dovrà essere conforme ai vari principi che la caratterizzano.

Nella sostanza, principio sta ad indicare una mera indicazione, a livello concettuale, che ha una potenzialità applicativa di carattere ampio e generale.

Naturalmente, controllare le situazioni specifiche che si realizzano nell'ambito dei rapporti umani significherà verificare quante di esse siano in linea con ciò che è richiesto dal principio e quante, invece, ne costituiscono una lesione.

In questo senso, quindi, entrando nel campo dell'opinabile si richiama alla mente il meccanismo tipico che si ha in sede di giudizio che, a sua volta, costituisce un momento della visione giuridica.

La visione giuridica viene attuata in maniera articolata. Essa va dalla predisposizione di una norma fino all'applicazione al conforto in sede di giudizio.

La stessa impostazione del corso segue questa linea di attuazione della visione giuridica: si ha una parte teorica ed una parte dedicata all'analisi di specifiche sentenze per poter dar conto anche del momento del giudizio che, come detto, compone lo schema di rappresentazione del fenomeno giuridico.

Riprendendo il filo del nostro discorso, come abbiamo detto, il principio ha una potenzialità applicativa molto ampia. Infatti, lo troviamo richiamato in tutta una serie di situazioni che hanno il riferimento al concetto di principio.

Regole

Dopo aver tentato di spiegare il significato del termine principio, passiamo ad analizzare il secondo termine presente nel titolo del corso: le regole.

Che differenza c'è tra principi e regole? Perché parliamo, in maniera diversificata, di principi e di regole? Che cosa vogliamo caratterizzare nel momento in cui si utilizzano, a livello lessicale, questi due termini?

Le regole, così come anche i principi, sono materiali con cui si esprime la logica di una valutazione nella linea di una norma.

Pertanto, così come una norma impone il rispetto di un principio, allo stesso modo, impone il rispetto delle regole. Sono entrambi caratterizzabili sotto il profilo del riferimento all'espressione di un concetto normativo.

Allora quale è la differenza fra principi e regole?

La diversità fra principi e regole la si rinviene nel loro ambito di riferimento.

Il principio ha una potenzialità applicativa tendenzialmente indeterminata.

Viceversa, quando si parla di regole si richiama un dato normativo che una sua applicazione puntuale. Una regola è, per esempio, il divieto di attraversare la strada quando il semaforo è rosso. Questa è una regola che disciplina lo svolgimento del traffico e che, nella sua semplicità, mette ben in evidenza il significato del termine regole.

Nella sostanza, la regola ha un suo campo d'applicazione delimitato in un determinato settore.

Le varie regole che compongono il materiale normativo, certamente, sono ciò che caratterizza il riferimento normale che viene fatto per indicare la sostanza del diritto. Non è sufficiente la considerazione esclusiva delle singole regole.

Ecco perché viene fatta una differenziazione: da un lato, principi, dall'altro, le regole.

Le regole costituiscono il materiale, i principi percorrono l'applicazione, nell'ambito della giuridicità, del rapporto giuridico.

Pertanto, principi e regole sono parti condensate che stanno l'una in funzione dell'altra.

Interpretazione

Dopo principi e regole, nel titolo del corso compare il termine interpretazione.

Quale legame c'è?

In questa prima parte introduttiva verrà anticipato qualcosa che poi sarà ripreso successivamente in maniera più puntuale.

L'interpretazione è un momento fondamentale. Detto questo, però, è necessario riflettere, brevemente, sull'utilizzazione dell'attività interpretativa nell'ambita del fenomeno giuridico.

Parlare di interpretazione rispetto al fenomeno giuridico vuol dire, sostanzialmente, che non tutto ciò che si caratterizza come presupposto dell'attività svolta in sede giudiziale risulti automaticamente dai casi, o dai principi, o dalle regole. In certi casi, è necessaria un'attività di valutazione da parte di chi emette il giudizio (giudice, professore, avvocato).

È indispensabile un momento di carattere interpretativo, laddove non sussistano una regola o un principio immediatamente ed automaticamente applicabili.

L'interpretazione è, quindi, un'attività che coinvolge il momento della valutazione.

È opportuno, perciò, richiamare l'attenzione sull'importanza del momento valutativo per aversi attività in sede giuridica: non scatta automaticamente il collegamento fra fatto e norma, ma quest'ultima si applica solo se è ritenuta degna di ciò.

2. Il concetto di diritto civile.

Per capire, in maniera forse più adeguata, la logica espressa nel paragrafo precedente è opportuno fare una premessa in ordine al concetto di diritto.

Il concetto di diritto

Cosa è necessario per aversi il fenomeno giuridico? Quale è la matrice da cui proviene il diritto?

Ci sono vari modi di affrontare questo argomento. Innanzitutto, c'è una differenziazione che deve essere tenuta presente.

È possibile, infatti, proporre un concetto di diritto inteso in senso esclusivamente normativo, come emanazione di un'attività che viene posta in essere da un'organizzazione statuale (o, anche, regionale, comunale, comunitaria).

Questa prima visione collega il diritto ad un'emanazione di una valutazione in sede normativa proveniente dallo Stato, o da una pluralità di ulteriori soggetti che hanno una loro configurazione specifica all'interno del sistema statuale.

Di fronte a questa modo di intendere il diritto è, però, anche opportuno chiedersi se eventualmente non sussistano altre situazioni in cui si hanno delle ipotesi nelle quali risulta prodotto un materiale normativo che non è condensato nell'ambito del codice civile, che non è parte dell'organizzazione effettuata in sede statuale.

La domanda può sembrare fuori luogo, ma non è assolutamente così. Se si ragiona secondo la visione normativa sopra espressa, inevitabilmente, il diritto è riconducibile ad un complesso di norme.

Viceversa, se si adotta un ragionamento diverso, bisogna, quindi, modificare la logica di riferimento.

Non è più soltanto la logica normativa, ma si deve adottare un riferimento ulteriore, diverso e più complesso.

In altri termini, si deve valutare se, nell'ambito della vita, non tanto e non solo di un'organizzazione statuale, quanto piuttosto a livello di singole comunità, non sussista una valutazione normativa di fatto che deve essere considerata come materiale che compone e che rientra nel fenomeno giuridico.

Se adottiamo una logica puramente normativa si applicano ciecamente le norme codicistiche; se, viceversa, si segue una logica

diversa e più complessa del fenomeno giuridico, allora, si dovranno comporre le suddette due ipotetiche doppie immagini del diritto.

Complessità

Tutto quanto finora detto, quindi, significa che probabilmente, per quanto riguarda il diritto, bisogna ragionare in maniere diversa, rispetto al profilo di carattere normativo, bisogna cioè considerare la complessità del fenomeno giuridico.

Il diritto è un fenomeno complesso, nel senso che esso è il risultato della composizione di elementi articolati che sono il frutto di una pluralità di fattori.

Bisogna, nella sostanza, andare al di là della pura e semplice letteralità del dato normativo elaborato in sede statuale.

La considerazione nei termini della maggiore complessità è qualcosa che caratterizza la valutazione che viene effettuata in sede giudiziaria. A tal proposito, in questa fase iniziale, vale comunque la pena di richiamare quanto detto da Santi Romano, il quale parlava di ordinamento giuridico per ribadire l'esistenza non soltanto di un ordinamento statuale, ma la necessità di una valutazione complessa e composita del fenomeno giuridico.

In una logica di questo tipo è evidente che il procedimento interpretativo – al quale abbiamo accennato nel precedente paragrafo - acquista un senso. Quando si parla di interpretazione in questa dimensione articolata e complessa, di conseguenza, si rende percepibile l'importanza del procedimento interpretativo.

Interpretare, come vedremo meglio in seguito, significa attribuire un senso ad un determinato oggetto. In termini generali, l'attività di interpretazione serve per dare una lettura specifica di un determinato fenomeno, coinvolgendo in tale attività anche il giudizio soggettivo del singolo individuo che compie il procedimento interpretativo.

Entrando nello specifico dell'oggetto del nostro corso, qui noi parliamo del diritto civile.

Bisogna, quindi, spiegare perché esiste, a livello di insegnamento universitario, una ripartizione fra istituzioni di diritto privato e diritto civile.

Vi è, nella sostanza, una differenziazione: una cosa è l'ottica che si diffonde nelle istituzioni di diritto privato; altra cosa, ulteriore e specifica, è l'ottica che giustifica l'insegnamento civilistico.

Ciò comporta una diversificazione nelle modalità di proposizione dell'attenzione per la materia che viene trattata nell'ambito privatistico.

L'insegnamento di carattere istituzionale costituisce il primo profilo di valutazione della materia. Mentre, l'insegnamento civilistico significa qualcosa di ulteriore, specifico e differenziato, rispetto all'ottica istituzionale.

Il primo, normalmente, ha ad oggetto l'esposizione del materiale normativa, del complesso delle regole.

Il secondo, invece, propone una valutazione di carattere ulteriore, ossia la lettura di certi argomenti sulla base di criteri di disciplina di determinati rapporti.

Il diritto civile, più che la regola in sé, si sostanzia nella valutazione di determinati problemi che necessitano di uno specifico apprezzamento che va la di là della semplice lettura della norma giuridica.

Fra le due materie c'è una differenza non di oggetto, quanto piuttosto di metodo.

Il diritto civile afferma una valutazione della metodologia che tende all'esame approfondito di certi argomenti, alle valutazioni effettuate per arrivare a determinate conclusioni.

2.1. Il concetto di diritto civile e l'idea di contratto.

Per capire come si sviluppa l'insegnamento di diritto civile veniamo, a questo punto, ad analizzare un dato specifico, ossia il contratto.

Art. 1321 c.c.

Nell'ambito delle istituzioni di diritto privato, per quanto concerne la materia contrattuale, il riferimento principale è all'articolo 1321 c.c., il quale così recita: «*Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*».

Nella norma risultano richiamati una serie di aspetti, quindi, per tentare di capire quale è il significato specifico di questo articolo 1321 e per individuarne i limiti. Bisogna, nella sostanza, controllare il significato di alcuni dei concetti richiamati all'interno della norma stessa.

Parte

Innanzitutto, per quanto riguarda il concetto di parte, non ci sono problemi particolari. Quando si parta di «*parti*» si vuol fare riferimento a certi soggetti che possono essere o un soggetto persona fisica, oppure una pluralità di soggetti che hanno un analogo interesse.

Accordo

Nel testo dell'articolo 1321 c.c. si dice che, per aversi contratto, fra due o più parti deve intercorrere un accordo.

In riferimento al concetto di accordo, il discorso diviene più interessante e problematico.

L'accordo può essere, innanzitutto, inteso in modo atecnico nel senso di ritenerlo sussistente ogniqualvolta esiste una volontà di due soggetti che risulta concordante, in merito alla definizione o all'individuazione di un certo specifico contenuto.

Ad esempio, Tizio vuole vendere un determinato appartamento e Caio lo vuole comprare. In questo caso, vi è accordo perché le

condizioni generali della vendita coincidono nella volontà dell'uno e dell'altro soggetto.

Quando, però, si parla di accordo come coincidenza della volontà si dice qualcosa che, probabilmente, propone un'immagine in maniera non definitiva, ma problematica.

Il riferimento alla volontà concordante non è, nella sostanza, totalmente corretto. La volontà di uno specifico soggetto non costituisce una risposta unitaria: è semplicemente un modo di esprimersi che non è detto che coincida con la realtà delle cose.

Quello appena descritto è il modo di considerare l'accordo in senso comune, ossia l'intesa fra due parti che valutano in maniera unitaria un certo fenomeno.

L'accordo in senso comune è il frutto di una valutazione atecnica del contratto che dà luogo ad un'immagine non conforme al contenuto della normativa civilistica.

Per comprendere meglio quanto sopra detto, prendiamo in esame alcune ipotesi specifiche.

La riserva mentale

Prendiamo in esame, per esempio, la cosiddetta riserva mentale. In questo caso, Tizio dice una cosa di cui però è consapevole di non volere quello specifico contenuto e, per questo, utilizza una specifica valutazione, in termini espressivi di un linguaggio, che non è corredata da una reale volontà.

La riserva mentale, nella sostanza, consiste nel nascondere all'esterno il reale specifico contenuto della volontà di un certo soggetto. C'è una diversità fra dichiarazione e volontà.

La riserva mentale, quindi, in certe ipotesi, fa sorgere degli interrogativi perché, secondo la valutazione del legislatore, prevale, nonostante la mancanza di volontà di una parte, comunque la dichiarazione e, quindi, il contratto.

La scelta del legislatore si sostanzia sul profilo del difetto di conoscenza, nella controparte, della situazione, in forza della quale il soggetto che dichiara la sua volontà la esprime non volendo realmente il contenuto della stessa. In questi casi, quindi, prevale l'immagine dell'accordo, rispetto ad una situazione di reale conoscenza delle cose.

L'operazione è, evidentemente, complessa: nelle suddette ipotesi nasce il contratto anche se manca, nell'ambito di una parte, la volontà specifica del contenuto dello stesso.

La prima immagine è, quindi, questa: si può avere un accordo nel senso di una congruenza fra due profili dichiarativi, ma non fra due specifiche volontà.

È una valutazione differenziata, rispetto al concetto di accordo, cioè è un'immagine del concetto di accordo che non risulta conforme alla concezione giuridica dell'accordo.

Essa è il frutto dell'interpretazione dell'articolo 1321 c.c. perché l'immagine e il senso che si attribuisce al concetto di accordo è di tipo specifico e non perfettamente analogo.

Vizi del volere

Un'altra ipotesi da prendere in considerazione è quella dei cosiddetti vizi del volere: errore, violenza e dolo. Si tratta, come è noto, di ipotesi che costituiscono motivo di impugnazione del contratto.

Per quanto riguarda l'errore, esso è, secondo quanto è stabilito dall'articolo 1428 del c.c., causa di impugnativa del contratto quando siamo in presenza di errore essenziale e di errore riconoscibile.

Nei casi in cui, però, l'errore non è riconoscibile o essenziale prevale la situazione per come risulta dichiarata.

Il medesimo discorso vale, anche, per la violenza e per il dolo.

Bisogna, anche, aggiungere che i vizi del volere costituiscono motivo di impugnazione del contratto per annullamento. Ciò significa che, diversamente da quanto previsto nelle ipotesi di nullità del contratto, l'impugnativa deve essere esercitata entro precisi limiti di tempo, altrimenti l'azione si prescrive e rimane fermo il contratto così come è stato concluso. Anche in questi casi, quindi, prevale, non tanto l'accordo reale, quanto piuttosto l'accordo dichiarato.

Rescissione

Altra ipotesi: la rescissione. Anch'essa risulta disciplinata da una specifica normativa. In particolare, gli articoli 1347-1348 c.c. prevedono che si abbia rescissione nei casi di contratto concluso «*in stato di pericolo e in stato di bisogno*». Naturalmente, vi è un limite di tempo per aversi esercizio dell'azione di rescissione, per cui, nel caso in tale azione non venga esercitata entro i termini stabiliti si avrà un meccanismo contrattuale privo della sua sostanza, in quanto posto in essere in una logica per così dire viziata.

Le ipotesi menzionate hanno, chiaramente, dei riflessi sull'immagine del contratto. Il concetto di contratto che emerge è qualche cosa che risulta con riferimento specifico all'articolo 1321 c.c., ma non con la possibilità di ritenere che il fenomeno disciplinato da tale norma sia analogo, nella sua totalità, al concetto di accordo.

In altre parole, vi sono delle situazioni nelle quali il contratto sussiste sulla base dei un concetto di accordo che non è l'accordo in senso comune, ma è l'accordo inteso in senso legale.

Nell'ambito di questa prima immagine, quindi, l'articolo 1321 c.c. è qualcosa che caratterizza un certo fenomeno in una dimensione di carattere particolare.

Bisogna, a questo punto, chiedersi che relazione intercorre fra l'immagine dell'accordo che risulta dall'articolo 1321 c.c. e quella che,

invece, qualifica il concetto di accordo nell'ambito dei rapporti individuali.

È possibile introdurre un'immagine eventualmente diversificata dall'accordo tale da adottare il concetto del contratto, al di fuori della logica prevista dalla norma in commento?

L'articolo 1321 c.c. che sembra perentorio non è, in realtà, così generale come appare. Si può avere una valutazione della relazione in termini concordati in una dimensione che può essere diversa rispetto al dato normativo.

Questa è un prima indicazione alla quale se ne devono aggiungere altre due.

Veniamo, quindi, ad analizzare il concetto di rapporto giuridico.

Rapporto giuridico

L'articolo 1321 c.c. dice che il contratto «*è l'accordo [...] per costituire, regolare o estinguere [...] un rapporto giuridico patrimoniale*».

Che cosa si intende per rapporto giuridico?

Quando abbiamo parlato, nel paragrafo precedente, del concetto di diritto abbiamo detto che c'è il diritto di derivazione statuale, ma vi è anche un'altra immagine che tende a configurare il diritto come fenomeno complesso.

Lo stesso ragionamento può essere fatto anche in ordine al rapporto giuridico.

Esiste, cioè, il rapporto giuridico che proviene dallo Stato, come rapporto che si realizza all'interno dello Stato; ma esiste anche un'immagine di rapporto giuridico più ampia e collegata all'idea del diritto come fenomeno complesso.

Il rapporto giuridico, sulla base di ciò che emerge dalla lettera dell'articolo 1321 c.c., evidentemente non può non innescare un interrogativo: quale valutazione diamo di questo rapporto giuridico?

È il rapporto giuridico nella dimensione esclusivamente statuale e con riferimento ad organi specifici di una certa struttura, oppure è qualcosa di ulteriore?

Di fronte ad interrogativi di questo genere bisogna prendere atto del fatto che lo Stato non è più la *magna pars*; esistono, nel contesto attuale, una serie di problematiche per le quali lo Stato non riesce a trovare degna soluzione e che vengono risolti da soggetti diversi, primi fra tutti i giudici che di fronte alla carenza di risposte statuali si trovano costretti a sopperire nel suo ruolo.

La dimensione dell'ordinamento non è ciò che ci dà le risposte, ma è ciò che spiega certi fenomeni.

Patrimonialità

L'altra valutazione da fare riguarda il termine patrimoniale.

Anche rispetto ad esso devono essere fatte delle precisazioni che, forse, risulteranno sconvolgenti.

Per l'analisi specifica fi tale concetto, però, si rinvia a quanto verrà detto nel momento in cui affronteremo la questione in maniere analitica.

Possiamo solo anticipare che esistono una pluralità di immagini anche per quanto riguarda tale concetto e per la validità del riferimento alla materia patrimoniale che è prevista nell'ambito dell'articolo 1321 c.c. e delle altre norme che prendono in considerazione tale aspetto.

Contratto come principio e contratto come regola

Quando, nella valutazione dei vari fenomeni, si ragiona in una dimensione più articolata e complessa, evidentemente, si finisce per attribuire un senso particolare, da un lato, al concetto di principio e, dall'altro, la concetto di regola.

Ragionando in maniera specifica dei principi e delle regole, la risposta che viene fornita a questo materiale di carattere normativo è, per forza di cose, differenziata.

La risposta risulta diversificata anche nell'ambito del riferimento al concetto di contratto.

Si può, infatti, proporre un'immagine ampia di contratto come accordo teso alla regolamentazione di una specifica materia. In questo caso, l'idea di contratto può, sotto certi aspetti, essere assimilata al concetto di principio.

Anche il contratto, in una certa dimensione, è un principio, nel senso che ogni specifica attività che coinvolge la sfera individuale di un soggetto può essere realizzata, ma soltanto se vi è l'accordo fra le due parti. Se, ad esempio, Tizio ha una casa e Caio ha bisogno di trovarne una, se non vi è l'accordo fra le parti, colui che ne ha bisogno non può farla sua.

Questa è, nella sostanza, la natura dell'accordo contrattuale nell'ottica del principio.

Viceversa, se si adatta la dimensione più ristretta che emerge dall'articolo 1321 c.c. non si ha il concetto di contratto come principio, ma si ha l'idea di contratto come istituto giuridico.

L'immagine istituzionale del contratto ha come conseguenza che il rapporto contrattuale è un rapporto sociale organizzato.

Questa è, nella sostanza, la logica dell'articolo 1321 c.c. e delle norme successive. Quando si parla di contrattato, inteso in senso concreto, nella logica degli articolo 1321 e seguenti c.c., si parla del contratto come istituzione, ossia come complesso di regole.

Quella appena fatta è una premessa su i due aspetti che caratterizzeranno tutto lo svolgimento del corso: il concetto di principio e quello di regola.

L'idea prevalente sarà, comunque, quella del diritto come fenomeno complesso, non basato esclusivamente sulla letteralità del dato normativo.

In questa maniera, seguendo questa linea direttrice si tenterà di mettere in evidenza alcune problematiche attuali della disciplina civilistica. La risposta che daremo, come già detto, si caratterizzerà in senso metodologico: non si avrà riguardo a ciò che risulta dalla pura e semplice lettera delle singole norme, ma ci porremmo in una logica che ci permetterà di dare una risposta articolata.